

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI CAGLIARI

** *** **

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO DI ISCRITTI MOROSI SOSPESI ** *** **

Articolo 1

Tutti coloro che sono iscritti all'Albo dell'Ordine dei Periti Industriali sono tenuti, ai sensi dell'art. 19 R.D. n. 275/1929 e art. 7 D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, a pagare la quota di iscrizione entro il termine indicato annualmente. Le procedure ordinarie di riscossione sono quelle previste dalla normativa vigente e adottate dall'Ordine di appartenenza.

Il mancato versamento della quota dà luogo a procedimento di sospensione, osservate le forme del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 12 R.D. n. 275/29. Ad esito del procedimento, qualora l'incolpato persista nella morosità, il Consiglio dell'Ordine con delibera provvede alla sua sospensione a tempo indeterminato.

Articolo 2

Trattandosi di un accertamento amministrativo, la cui inosservanza produce la sospensione a tempo indeterminato, prevista dall'art. 2 della Legge n. 536/1949, la competenza ad istruire la procedura spetta al Consiglio dell'Ordine.

Articolo 3

Decorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'Ordine invita il sospeso a tempo indeterminato a sanare la propria posizione debitoria o a manifestare entro 30 giorni la propria volontà di restare iscritto all'Albo, saldando le quote arretrate ed essere, per l'effetto, reintegrato nei diritti e le facoltà ad essa inerenti (esempio non esaustivo: anzianità e numero matricola, crediti formativi, diritti, facoltà).

In caso di silenzio ovvero nel caso in cui l'invito sia notificato senza che il sospeso comunichi la propria volontà, il Consiglio dell'Ordine apre il procedimento e, dopo aver documentato l'avvenuta notifica dell'invito, lo dichiara contumace. Quindi, preso atto della mancanza di comunicazioni, procede conseguentemente alla cancellazione del sospeso dall'Albo entro i termini di cui al successivo articolo 4.

L'avviso circa gli effetti della procedura avviata deve essere specificato nella lettera di invito a comparire.

Nel caso in cui il soggetto cancellato, secondo la procedura di cui al presente articolo, dovesse chiedere la reiscrizione allo stesso o ad altro ordine territoriale, deve pagare le quote arretrate a suo debito maturate fino alla cancellazione dall'Albo.

Articolo 4

A seguito dell'invito di cui all'articolo 3, qualora l'iscritto dichiari di voler pagare, è





ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI CAGLIARI

concesso un ulteriore termine di 30 giorni dal ricevimento del riscontro per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, si dà luogo al procedimento di cancellazione ai sensi dell'articolo 3 comma 2.

L'efficacia del provvedimento di cancellazione decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale sia stato deliberato.

ARTICOLO 5

Anche in caso di cancellazione, sia le quote annuali arretrate antecedenti la data di decorrenza della medesima cancellazione, sia quelle non corrisposte prima della sospensione, continuano ad essere dovute dal soggetto cancellato. L'Ordine procederà al recupero del credito al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e la parità di trattamento rispetto ai diritti e doveri degli altri iscritti all'Albo dell'Ordine.

ARTICOLO 6

Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali subordina l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione dall'Albo deliberata ai sensi del presente regolamento, al pagamento delle somme dovute per il periodo di iscrizione pregresso e mai corrisposte.

Per effetto della cancellazione dall'Albo professionale, la prescrizione dei crediti, derivanti dalle quote annuali insolute, è interrotta e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della domanda di reiscrizione.

ARTICOLO 7

Nei confronti dei Periti Industriali, già destinatari del provvedimento disciplinare di sospensione a tempo indeterminato, a causa della loro morosità al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le procedure disciplinata negli articoli dal 3 al 6 del presente regolamento.

A questo riguardo qualora l'iscritto all'Albo già sospeso manifesti la volontà di volere pagare a sanatoria il proprio debito pregresso, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, presentando materialmente una richiesta di revoca del provvedimento disciplinare sanzionatorio di sospensione dall'iscrizione all'Albo e dall'esercizio della libera professione, le quote arretrate di cui all'articolo 5 del presente regolamento possono essere richieste, dall'Ordine territoriale, in numero non superiore alle ultime cinque annualità non ancora prescritte amministrativamente, qualora l'iscritto all'Albo già sospeso si trovi nella condizione cronica d'insolvenza ultraquinquiennale e non gli fosse stata comunicata periodicamente dall'Ordine medesimo la ricognizione del suo debito.

ARTICOLO 8

Il Consiglio dell'Ordine provvede, senza indugio, all'annotazione del provvedimento di cancellazione dell'iscritto ai sensi del presente regolamento, sospeso a tempo





ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI CAGLIARI

indeterminato per morosità, sull'Albo nazionale di cui all'art. 3 D.P.R. n. 137/2012. Il provvedimento ha efficacia immediatamente esecutiva.

ARTICOLO 9

Contro il provvedimento di cancellazione dall'Albo professionale, è possibile ricorrere al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, secondo le modalità e le decadenze previste dal D.M. 1 ottobre 1948 e dall'art. 15 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275.

** *** **

Il Consigliere Segretario

Per. Ind. MORI UBALDINI Stefano

II Presidente

Dott. Per. Ind. ARU Pasquale

